**N. 02897/2012 REG.PROV.CAU.**

**N. 04191/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4191 del 2012, proposto da:

Megagest Srl (Già Immobiliare Quadrifoglio Srl), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Poliseno, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***contro***

Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Rossana Lanza e Rosaria Basile, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Ciociola in Roma, via Bertoloni, 37;

***nei confronti di***

Billa AG, Marchio Penny Market, rappresentato e difeso dagli avv. Mariano Protto e Aldo Russo, con domicilio eletto presso l’avv. Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2;   
Visaco Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00221/2012, resa tra le parti, concernente autorizzazione amministrativa per l'apertura di una media struttura di vendita.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari, di Billa AG, Marchio Penny Market e di Visaco Spa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Carlo Poliseno, Roberto Ciociola, su delega dell'avv. Rosaria Basili, Mariano Protto e L. Lentini, su delega dell'avv. Saverio Profeta;

Ritenuta, ad un primo sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris dell’appello in relazione alle carenze riscontrabili nella struttura di vendita autorizzata e ritenuto che il danno è evidentemente ricollegabile al potenziale sviamento di clientela che, allo stato, appare del tutto verosimile;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 4191/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)